

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 maggio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2023, n. 16.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022. (23R00470) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2023, n. 17.

Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022. (23R00471) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 gennaio 2023, n. 1.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, "Usò dell'energia da fonti rinnovabili". (24R00053) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2023, n. 2.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2022, n. 31. (24R00054) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2023, n. 3.

Modifiche al regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile. (24R00055) Pag. 6

REGIONE ABRUZZO


LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2023, n. 46.

Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni. (23R00509) Pag. 7

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 gennaio 2024, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026. (24R00086) Pag. 19





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2023, n. 16.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 agosto 2023, n. 32 – Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione
del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

*Entrate di competenza
dell'esercizio finanziario 2022*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2022, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 6.655.740.704,56, di cui euro 6.231.952.484,04 sono state riscosse e versate ed euro 423.788.220,52 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

*Spese di competenza
dell'esercizio finanziario 2022*

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 6.641.299.362,13 di cui euro 5.570.217.296,35 sono state pagate ed euro 1.071.082.065,78 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

*Residui attivi
degli esercizi finanziari 2021 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi 2021 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

residui iniziali

euro 1.732.837.816,29

dei quali nell'esercizio 2022 sono stati riscossi e versati

euro 315.627.250,00

sono stati eliminati

euro 6.443.829,73

e sono rimasti da riscuotere

euro 1.410.766.736,56

Art. 5.

*Residui passivi
degli esercizi finanziari 2021 e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi 2021 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

residui iniziali

euro 1.818.242.754,95

dei quali nell'esercizio 2022 sono stati pagati

euro 676.735.626,59

sono stati eliminati

euro 38.471.383,29

e sono rimasti da pagare

euro 1.103.035.745,07

Art. 6.

*Residui attivi alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2022*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2022 (art. 2)

euro 423.788.220,52

somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2021 e precedenti (art. 4)

euro 1.410.766.736,56

residui attivi al 31 dicembre 2022

euro 1.834.554.957,08



Art. 7.

*Residui passivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2022 (articolo 3)
euro 1.071.082.065,78
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2021 e precedenti (art. 5)
euro 1.103.035.745,07
- residui passivi al 31 dicembre 2022
euro 2.174.117.810,85

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 è determinata come segue:

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 Kassenfonds zum 31. Dezember 2021 | | | € 2.106.897.176,14 |
| | RESIDUI RÜCKSTÄNDE | COMPETENZA KOMPETENZ | |
| Riscossioni / Einhebungen | € 315.627.250,00 | € 6.231.952.484,04 | € 6.547.579.734,04 |
| Pagamenti / Zahlungen | € 676.735.626,59 | € 5.570.217.296,35 | € 6.246.952.922,94 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 Kassenfonds zum 31. Dezember 2022 | | | € 2.407.523.987,24 |


Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2022 è accertato nella somma di euro 799.377.480,30 come risulta dai seguenti dati:

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 Kassenfonds zum 31. Dezember 2022 | | | € 2.407.523.987,24 |
| | RESIDUI RÜCKSTÄNDE | COMPETENZA KOMPETENZ | |
| Residui attivi Aktive Rückstände | € 1.410.766.736,56 | € 423.788.220,52 | € 1.834.554.957,08 |
| Residui passivi Passive Rückstände | € 1.103.035.745,07 | € 1.071.082.065,78 | € 2.174.117.810,85 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben | | | € 307.583.498,05 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben | | | € 961.000.155,12 |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 Verwaltungsergebnis zum 31. Dezember 2022 | | | € 799.377.480,30 |

2. L'avanzo alla chiusura dell'esercizio 2022, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 351.241.821,79.



Art. 10.


Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2022 è stabilito in euro -4.342.210,53, integralmente portato a nuovo, in base alle seguenti risultanze:

| CONTO ECONOMICO / ERFOLGSRECHNUNG | 2022 |
|---|--------------------|
| Totale componenti positivi della gestione Summe der positiven Gebarungsbestandteile (A) | € 5.904.652.775,08 |
| Totale componenti negativi della gestione Summe der negativen Gebarungsbestandteile (B) | € 5.970.775.724,38 |
| Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione / Differenz zwischen positiven und negativen Gebarungsbestandteilen (A-B) | € -66.122.949,30 |
| Totale proventi ed oneri finanziari Summe der Finanzerträge und Finanzierungsaufwendungen (C) | € 18.504.525,85 |
| Totale rettifiche di valore attività finanziarie Summe der Wertberichtigungen des Finanzvermögens (D) | € -14.238,66 |
| Totale proventi ed oneri straordinari Summe der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (E) | € 112.674.608,32 |
| Risultato prima delle imposte Ergebnis vor der Besteuerung (A-B+C+D+E) | € 65.041.946,21 |
| Imposte Steuern | € 69.384.156,74 |
| Risultato dell'esercizio Ergebnis des Geschäftsjahres | € -4.342.210,53 |

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2022 è stabilita in euro 16.687.320.922,79 in base alle seguenti risultanze:

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) | 2022 |
|--|---------------------|
| Totale crediti vs partecipanti Summe der Forderungen gegenüber Teilhabern (A) | € 0,00 |
| Totale immobilizzazioni immateriali Summe der immateriellen Anlagegüter | € 1.399.922.928,23 |
| Totale immobilizzazioni materiali Summe der materiellen Anlagegüter | € 7.663.161.291,12 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie Summe der Finanzanlagen | € 3.488.558.160,61 |
| Totale immobilizzazioni Summe der Anlagegüter (B) | € 12.551.642.379,96 |
| Totale rimanenze Summe der Vorräte | € 6.988.589,81 |
| Totale crediti Summe der Forderungen | € 1.636.877.539,55 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Summe des Finanzvermögens, welches kein Anlagevermögen darstellt | € 0,00 |
| Totale disponibilità liquide Summe der flüssigen Mittel | € 2.491.459.671,20 |
| Totale attivo circolante Summe des Umlaufvermögens (C) | € 4.135.325.800,56 |
| Totale ratei e risconti Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (D) | € 352.742,27 |
| Totale dell'attivo Summe der Aktiva (A+B+C+D) | € 16.687.320.922,79 |



3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2022 è stabilita in euro 16.687.320.922,79, in base alle seguenti risultanze:

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) | 2022 |
|--|---------------------|
| Totale patrimonio netto Summe Nettovermögen (A) | € 13.992.376.128,49 |
| Totale fondi per rischi ed oneri Summe der Risiko- und Abgabenrückstellungen (B) | € 186.057.153,28 |
| Totale trattamento di fine rapporto Summe Abfertigungen (C) | € 103.885.295,12 |
| Totale debiti Summe der Verbindlichkeiten (D) | € 2.393.964.340,64 |
| Totale ratei e risconti Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (E) | € 11.038.005,26 |
| Totale del passivo Summe der Passiva (A+B+C+D+E) | € 16.687.320.922,79 |
| Totale conti d'ordine Summe Ordnungskonten | € 1.492.471.200,06 |

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 4 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

23R00470



LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2023, n. 17.

Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 agosto 2023, n. 32 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allegati

1. Sono approvati l'allegato n. 10, annesso alla presente legge, concernente lo schema del rendiconto consolidato della Provincia autonoma di Bolzano con il Consiglio provinciale, nonché gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, dalla lettera a) alla lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 2.

Approvazione

1. Il rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati annessi alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 4 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

23R00471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 gennaio 2023, n. 1.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, "Uso dell'energia da fonti rinnovabili".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 12 gennaio 2023, n. 2 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2022, n. 997;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto del Presidente 8 aprile 2020, n. 13 è così sostituito:

«Art. 4 (*Pannelli fotovoltaici e collettori solari*)

1) Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l'intervento e fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni dell'allegato A 6) e dell'allegato C 7) della legge, nonché le disposizioni di cui al presente articolo, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici e tettoie. I pannelli fotovoltaici e i collettori solari devono essere installati integrati o in aderenza. La posa inclinata dei pannelli e dei collettori è ammessa soltanto sui tetti piani o su tetti con una pendenza massima di 15°.

2) Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dettate con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 11 della legge. Gli interventi devono comunque essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica.

3) Nei centri storici è richiesta una previa valutazione positiva da parte della commissione di cui all'art. 68, comma 1, della legge. La commissione può prescrivere particolari condizioni.

4) Nei seguenti casi possono essere installati pannelli fotovoltaici e collettori solari termici, anche indipendentemente da edifici e tettoie, lungo le aree per la viabilità, con esclusione della viabilità rurale e delle strade di allacciamento alle malghe:

- a) in combinazione con barriere antirumore;
- b) sulle isole spartitraffico;
- c) sulle coperture dei parcheggi.

Qualora prevista, va richiesta la valutazione positiva dell'ente responsabile per la gestione dell'area per la viabilità.

5) Nelle zone per attrezzature pubbliche, l'installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici può avvenire anche su superfici libere.



6) L'installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici su particelle edificiali e fondiari sottoposte a vincolo storico-artistico diretto e indiretto è possibile esclusivamente su pertinenze o spazi aperti con l'autorizzazione della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, purché non siano pregiudicati il valore e la visuale sugli edifici principali. Non è consentito apporli su chiese, cappelle, castelli e residenze.

7) Non è comunque consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari all'interno dei biotopi tutelati e dei monumenti naturali estesi, nonché su tutti i corpi idrici naturali o artificiali, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica o paesaggistica.»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 gennaio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2023, n. 2.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2022, n. 31.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 2 febbraio 2023, n. 5 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 gennaio 2023, n. 54;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2022, n. 31, le parole: «di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 8» sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 8, comma 2,».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 gennaio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

24R00054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2023, n. 3.

Modifiche al regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 2 febbraio 2023, n. 5 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 gennaio 2023, n. 57;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il punto 11 della lettera C) dell'allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, è così sostituito:

«11. nel rispetto delle limitazioni stabilite dalla Giunta provinciale possono essere utilizzati prodotti fitosanitari. È vietata la pulizia esterna delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;».

2. Il punto 2 della lettera C) dell'allegato E del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, è così sostituito:

«2. nel rispetto delle limitazioni stabilite dalla Giunta provinciale possono essere utilizzati prodotti fitosanitari;».

Art. 2.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 gennaio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00055



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2023, n. 46.

Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 43 del 25 ottobre 2023)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 46

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 96/11 del 17 ottobre 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46.

Modifiche alle leggi regionali nn. 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO**Modifiche alle leggi regionali nn. 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023
in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.***Capo I*MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI NN. 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 E 40/2023
IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Art. 1.

*Modifica all'art. 2
della legge regionale n. 19/2023*

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2023, n. 19 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione) è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale promuove la stipulazione di intese con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché con i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale per l'espletamento dei controlli di cui alla lettera *h*) del comma 3, esclusivamente per le attività di prevenzione e repressione finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del Paese.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge regionale n. 19/2023*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 19/2023 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Interventi da attuarsi per ripristinare l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua*). — 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli attuati in regime di urgenza e somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 in materia di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) e successive modifiche, dai Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorità idraulica, che vengono disposti per ripristinare e conservare il corretto regime idraulico dei corsi d'acqua ed il mantenimento della funzionalità delle difese spondali, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e delle opere di interesse pubblico quali reti infrastrutturali, abitati, aree industriali e commerciali, sono subordinati, ove previsto, al rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 27/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 2023, n. 27 (Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali) sono apportate le seguenti modifiche:

«a) dopo le parole «normativa statale» sono inserite le seguenti: «vigente in materia di prevenzione sanitaria»;

b) le parole «e del decreto ministeriale 22 luglio 1996 (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe)» sono soppresse.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 27/2023*

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2023 è sostituito dal seguente:

«3. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito o dalla prenotazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, è possibile accettare espressamente la sottoposizione al *test*.».

2. I commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2023 sono abrogati.

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 13
della legge regionale n. 27/2023*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 27/2023 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Effettuazione dei test*). — 1. Fino alla istituzione di un codice di esenzione nazionale o la definizione di un apposito codice di esenzione regionale successivo alla conclusione del piano di rientro dal *deficit* sanitario, la CGO e l'eventuale test genetico per le persone di cui all'art. 6, comma 3, nonché per gli eventuali programmi di sorveglianza di cui all'art. 11, sono eseguiti secondo le vigenti previsioni del Piano regionale della Prevenzione e lo specifico Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il tumore della mammella.».

Art. 6.

*Modifica all'art. 3
della legge regionale n. 30/2023*

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 2023, n. 30 (Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale) è sostituita dalla seguente:

«c) le scuole private.».

Art. 7.

*Modifica all'art. 14
della legge regionale n. 33/2023*

1. All'art. 14 della legge regionale 10 luglio 2023, n. 33 (Modifiche alle leggi regionali nn. 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili), il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A seguito delle attività di cui al comma 1, su proposta delle competenti strutture della Giunta regionale, le obbligazioni della Associazione C.I.A.P.I., per le quali è giuridicamente responsabile la Regione, sono adempiute attraverso il riconoscimento di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 successive modifiche e integrazioni».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 34/2023)

1. L'art. 1 della legge regionale 17 agosto 2023, n. 34 (Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica*). — 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione, istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il Servizio di psicologia scolastica è inteso come supporto a insegnanti, studenti, famiglie, dirigenti e personale A.T.A., al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita e del lavoro in ambito scolastico e di promuovere la salute e il benessere psicofisico.

3. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:

a) informare, orientare e sostenere docenti, genitori ed alunni, individualmente o in gruppo, preferenzialmente in termini di osservazione, per evitare l'individualizzazione dei fenomeni;

b) collaborare con i docenti e con il consiglio di classe nell'individuazione di percorsi di sostegno e nella predisposizione dei Piani didattici personalizzati per gli alunni e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento certificato;

c) promuovere una cultura della formazione psicologica;

d) promuovere attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;



e) supportare i docenti nello sviluppo delle abilità emotive, relazionali e cognitive degli alunni e degli studenti e nella prevenzione di forme di disagio, bullismo e cyberbullismo e dipendenze;

f) promuovere, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, campagne di sensibilizzazione e di informazione per l'identificazione di situazioni di disturbo, di disagio psicosociale e di dispersione scolastica;

g) favorire, sulla base del Piano per l'inclusività deliberato dal Collegio dei docenti, ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;

h) favorire la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali;

i) promuovere l'integrazione nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.

4. Il Servizio di psicologia scolastica può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione, situate nella Regione.

5. Lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti o altre figure professionali.»

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2023 le parole «Il Servizio di psicologia scolastica svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attività» sono sostituite dalle seguenti: «Il Servizio di psicologia scolastica contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2023 le parole «monitoraggio costante» sono sostituite dalle seguenti: «osservazione e analisi».

4. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2023 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.»

5. La lettera b) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2023 è sostituita dalla seguente:

«b) realizzazione del Servizio tramite la possibilità di stipulare convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo Ordine professionale, e singole istituzioni scolastiche o reti di scuole, nell'ambito della propria autonomia negoziale, che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico.»

6. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2023 è sostituito dal seguente:

«5. Le scuole, nell'esercizio della loro autonomia, possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.»

7. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2023 è abrogato.

Art. 9.

Inserimento del comma 7-bis all'art. 5 della legge regionale n. 40/2023

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 successive modifiche e integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni), dopo il medesimo comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale di previsione 2023/2025, annualità 2023, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:


a) in aumento parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, per euro 220.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 2, per euro 220.000,00.»

Art. 10.

Modifica all'art. 5, comma 8, della legge regionale n. 40/2023

1. Al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2023, l'espressione «È autorizzata la iscrizione degli importi di euro 4.210.000,00 quanto all'esercizio 2023 e di euro 4.531.000,00 e di euro 150.000,00, rispettivamente per gli esercizi 2024 e 2025» è sostituita dall'espressione «È autorizzata la iscrizione degli importi di euro 4.014.000,00 quanto all'esercizio 2023 e di euro 4.531.000,00 e di euro 1.350.000,00, rispettivamente per gli esercizi 2024 e 2025» e l'espressione «a valere sul Fondo speciale istituito ex art. 21, decreto legislativo n. 118/2011 successive modifiche e integrazioni» è sostituita dall'espressione «a valere sul Fondo speciale istituito ex art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni».



Art. 11.

*Sostituzione del comma 11 dell'art. 5
della legge regionale n. 40/2023*

1. Il comma 11 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2023 è sostituito dal seguente:

«11. (Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 36/2022) I commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 36 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica - BURAT) sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate previste in virtù delle disposizioni di cui all'art. 4, al bilancio regionale di previsione 2023-2025 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 02, Categoria 100, capitolo 31101, per euro 86.000,00;

2) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, capitolo 11720.1, per euro 86.000,00; b) esercizio 2024, per sola competenza:

1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 90.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 90.000,00;

c) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 90.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 90.000,00.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo per gli esercizi successivi si provvede, per il menzionato importo annuo di euro 90.000,00, con legge di bilancio.»”.

Art. 12.

*Modifiche all'art. 22
della legge regionale n. 40/2023*

1. Gli allegati di cui all'art. 22 della legge regionale n. 40/2023, identificati dalle lettere a), b), c), d), f) ed h), sono sostituiti da quelli allegati al presente articolo.

Art. 13.

*Disposizioni finanziarie urgenti
in materia di agricoltura*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 8, lettera f), della legge regionale n. 40/2023, quantificati in euro 250.000,00, per l'anno 2023 si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di spesa 102341/2 denominato: «Contributi per danni causati da fauna selvatica» nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale 2023 - 2025, esercizio 2023.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2023 - 2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza:

a) in diminuzione parte Spesa: nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 250.000,00 a valere sul Fondo speciale istituito ex art. 21 del decreto legislativo n. 118/2011;

b) in aumento parte Spesa: nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sul capitolo 102341/2 denominato: «Contributi per danni causati da fauna selvatica», per euro 250.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 8, lettera c), della legge regionale n. 40/2023, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito dei capitoli di spesa di nuova istituzione così denominati: «Trasferimento risorse a FIRA per concessione prestiti agrari» e «Altre spese per servizi amministrativi» nello stato di previsione della Spesa del bilancio regionale 2023 - 2025, esercizi 2023 e 2024.

4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione regionale 2023 - 2025, esercizi 2023 e 2024, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza:

a) in diminuzione parte Spesa: nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 2.500.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 2.500.000,00 per l'annualità 2024 a valere sul Fondo speciale istituito ex art. 21 del decreto legislativo n. 118/2011;

b) in aumento parte Spesa, nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sul capitolo di nuova istituzione denominato: «Trasferimento risorse a FIRA per concessione prestiti agrari», codice del piano dei conti 1.04.03.02.001 «Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate» per euro 2.327.500,00 per l'annualità 2023 ed euro 2.327.500,00 per l'annualità 2024 e sul capitolo di nuova istituzione denominato «Costi di gestione per il servizio di concessione ed erogazione prestiti agrari» codice del piano dei conti U.1.03.02.16.999 «Altre spese per servizi amministrativi» per euro 172.500,00 per l'annualità 2023 ed euro 172.500,00 sull'annualità 2024.

5. I prestiti agrari di cui al comma 3 sono concessi alle aziende agricole, anche in forma associata, mediante la costituzione di un fondo di rotazione presso FIRA S.p.a., quale soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti disposizioni. I prestiti agrari sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 77/1999 la Giunta regionale definisce criteri per la concessione dei prestiti agrari di cui ai commi 3, 4 e 5.



7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 8, lettera d), della legge regionale n. 40/2023 quantificati in euro 750.000,00, per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato: «Contributi agli apicoltori» nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale 2023 - 2025, esercizio 2023.

8. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 7, al bilancio di previsione regionale 2023 - 2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza:

a) in diminuzione parte Spesa: nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 750.000,00 a valere sul Fondo speciale istituito ex art. 21 del decreto legislativo n. 118/2011;

b) in aumento parte Spesa: nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sul capitolo di nuova istituzione denominato: «Contributi agli apicoltori», codice del piano dei conti 1.04.03.99.000 per euro 750.000,00.

9. I contributi di cui ai commi 7 e 8 sono concessi nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.

Capo II

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 14.

Integrazione alla legge regionale n. 57/1978

1. Alla legge regionale 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Disposizioni sulla continuità previdenziale*). — 1. Per i servizi valutati ai sensi dell'art. 7, comma 1, si applica il principio di continuità previdenziale (sentenza CASS.CIV. sez. Lav. 28/12/99, n. 14632) garantendo il calcolo dell'indennità sull'intero periodo lavorativo e il pagamento ai sensi dell'art. 5, comma 4.».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale n. 77/1999

1. Al comma 1-bis dell'art. 10 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Presso il Consiglio regionale è istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al Presidente del Consiglio regionale.».

2. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 77/1999 è inserito il seguente:

«Art. 10.1 (*Conferimento degli incarichi di dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale*). — 1. Gli incarichi di dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale, per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto alle attività istituzionali dei Presidenti, sono conferiti, rispettivamente, con decreto del Presidente della Giunta regionale e con decreto del Presidente del Consiglio regionale sulla base di un rapporto strettamente fiduciario, a soggetti, anche esterni all'Amministrazione regionale, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale corrisponde a quello attribuito rispettivamente al Direttore di Dipartimento della Giunta regionale ed al Direttore di Direzione del Consiglio regionale di più elevata graduazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione statale vigente per l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile.

2. Il rapporto di lavoro derivante dagli incarichi di cui al comma 1 è assimilato ai fini dell'anzianità di servizio e per ogni altro effetto a quello dei Dirigenti ed è regolato da un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. L'incarico ha una durata massima pari a quella del mandato, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che hanno effettuato la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

Qualora l'incarico venga conferito ad un dipendente della pubblica amministrazione, si applica l'art. 22, comma 4. Nel caso di incarico conferito a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, gli stessi, alla data di sottoscrizione del relativo contratto, non devono intrattenere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non disciplinato dal contratto individuale, si applica la disciplina statale vigente compatibile con la natura fiduciaria dell'incarico.».

3. All'art. 20 della legge regionale n. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La durata degli incarichi dirigenziali è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.»;

b) dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 77/1999 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Presidente della Giunta regionale, previo avviso pubblico, tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 2, sceglie il Direttore generale della Regione, individuando il soggetto che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire. L'incarico, conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente, è equiparato a quello dei Dirigenti regionali, ai fini dell'anzianità di servizio e per ogni altro effetto, ha la durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. L'incarico è rinnovabile.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano, altresì, ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale cui afferiscono le funzioni di Segretario della Giunta regionale.».



4. All'art. 22 della legge regionale n. 77/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per esigenze connesse alla necessità di acquisire figure dirigenziali di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nell'ambito delle competenze professionali del personale di ruolo dirigenziale della rispettiva Amministrazione, per la copertura dei posti della qualifica dirigenziale, possono conferire incarichi con contratti a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, nel limite del 10%, con arrotondamento all'unità superiore, delle posizioni dirigenziali rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e *post*-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso la pubblica amministrazione, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ferma restando la dotazione effettiva, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono conferire incarichi dirigenziali a dirigenti anche non appartenenti ai rispettivi ruoli della dirigenza regionale, purché dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 oppure di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Tali incarichi non possono superare la quota 10% per cento, con arrotondamento all'unità superiore, delle posizioni dirigenziali rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale. Detto limite percentuale può essere aumentato fino ad un massimo del 20%, con contestuale diminuzione della corrispondente percentuale fissata al comma 1.»;

d) al comma 4, dopo la parola «anzianità.» sono inserite le seguenti: «Una volta terminato l'incarico, al dipendente è riattribuita la posizione funzionale posseduta prima della sottoscrizione del contratto e, ove ciò non sia possibile, viene attribuito un incarico equivalente, comunque nella stessa sede di servizio.».

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli Uffici competenti della Giunta regionale provvedono all'adeguamento del disciplinare relativo alle modalità per il conferimento di incarichi dirigenziali; l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i conseguenti atti organizzativi.

7. Gli incarichi di Dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale, di Direttore generale e di Dirigente cui afferiscono le funzioni di Segretario della Giunta regionale, sono conferiti alla cessazione di quelli attualmente in essere relativi alle medesime funzioni.

Art. 16.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 38/2016

All'art. 11 (Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane) della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola «Comuni» sono aggiunte le parole «e dalle Province»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole «ciascun Comune» sono aggiunte le parole «o Provincia».

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 27/2018

1. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 27 (Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata «L'Abruzzo in Europa») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1, le parole «nelle attività di euro progettazione al fine di utilizzare al massimo i fondi diretti provenienti dall'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti, le associazioni, le imprese nonché gli altri soggetti privati che operano nel territorio della Regione nelle attività, anche formative, di euro progettazione al fine di favorire il potenziamento della partecipazione regionale agli obiettivi strategici dell'Unione europea e di utilizzare al massimo i fondi diretti provenienti dall'Unione europea»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Associazione può organizzare uno sportello informativo, con funzioni di orientamento, di assistenza e di formazione, per le attività necessarie alla presentazione delle candidature ai fini della partecipazione ai bandi della Commissione europea per i programmi a gestione diretta, anche attraverso la collaborazione per la costituzione di partenariati atti a favorire la creazione di valore pubblico sul territorio regionale e riconoscendo priorità ai progetti maggiormente consonanti con le azioni programmatiche pianificate dalla Regione.»;

c) la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«d) che l'oggetto sociale esclusivo sia lo svolgimento, senza fini di lucro, delle attività indicate all'art. 1, nonché ogni altra attività correlata, al fine di intercettare ed utilizzare i fondi diretti provenienti dall'Unione europea.»;



d) dopo il comma 2 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 nei confronti dei soggetti privati, l'Associazione può richiedere il rimborso delle spese sostenute.».

2. Per l'esercizio 2023, è riconosciuto un ulteriore contributo straordinario a favore dell'Associazione «L'Abruzzo in Europa» per l'importo di euro 35.000,00, in aggiunta alla quota associativa relativa all'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dello stanziamento denominato «Oneri per la partecipazione all'Associazione «L'Abruzzo in Europa»», alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 1110 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, pari ad euro 35.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1110 denominato «Oneri per la partecipazione all'Associazione «L'Abruzzo in Europa»», per euro 35.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 4302 per euro 25.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 4353 per euro 10.000,00.

4. L'Ufficio di Presidenza e la Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale provvedono agli adempimenti conseguenti al fine di dare attuazione ai commi 2 e 3.

Art. 18.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 2/2022

1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022), le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2024».

Art. 19.

Modifiche all'Allegato 3 della legge regionale n. 2/2022

1. All'Allegato 3 della legge regionale n. 2/2022 il rigo:

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-----|
| Comune di Carsoli (AQ) | 25.000,00 € | Acquisto scuolabus | DPC |
|------------------------|-------------|--------------------|-----|

è sostituito dal seguente:

| | | | |
|------------------------|-------------|--|-----|
| Comune di Carsoli (AQ) | 25.000,00 € | Acquisto pulmino trasporto pubblico, alunni e disabili | DPC |
|------------------------|-------------|--|-----|

Art. 20.

Istituzione Fondo ex art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 all'art. 37-ter della legge regionale 10 febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), per l'esercizio 2023 è autorizzata l'iscrizione di un Fondo speciale denominato «Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 alla legge regionale di Stabilità n. 6/2023», di un importo pari ad euro 3.957.000,00.


2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'esercizio 2023 del Bilancio regionale di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato «Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3) alla Legge Regionale di Stabilità n. 6/2023», per euro 3.957.000,00;

b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 1.957.000,00;

c) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 2.000.000,00.

3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui allo stesso comma 2.



Art. 21.

*Modifiche all'art. 37-ter e all'Allegato 3 della legge regionale n. 6/2023
e modifica alla legge regionale n. 40/2023*


1. All'Allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023 sono apportate la seguenti modifiche:

a) sono soppressi i seguenti righi:

| | | | |
|--|--------------|---|-----|
| S.D.S. Specialisti dello sport-L'Aquila | 100.000,00 € | Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace | DPH |
| Istituto Salesiano S.Giovanni Bosco-Vasto (CH) | 126.000,00 € | Interventi di sistemazione e messa a norma del Centro di formazione professionale | DPC |
| A.S.D. Magic Basket, Chieti | 36.000,00 € | Interventi impianti termici ed illuminazione palestra comunale Piana Vincolato Chieti | DPH |
| Rifinanziamento L.R. 32/2019 | 100.000,00 € | Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche | DPH |
| Rifinanziamento L.R. 86/1996 | 60.000,00 € | Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età | DPG |

b) sono inseriti i righi:

| | | | |
|---|--------------|---|-----|
| Comune di Caramanico (PE) | 152.000,00 € | Sviluppo del turismo invernale | DPH |
| Comune di Penne (PE) | 50.000,00 € | Sviluppo e rigenerazione territoriale – Progetto case a € 1 | DPH |
| Comune di Popoli (PE) | 50.000,00 € | Sviluppo per il turismo termale | DPH |
| Comune di Caramanico (PE) | 30.000,00 € | Acquisto pulmino per trasporto scolastico | DPG |
| Provincia di Pescara | 50.000,00 € | Intervento di manutenzione straordinaria palestra scolastica del Liceo B. Spaventa di Città S. Angelo | DPC |
| PARROCCHIA B.V. MARIA LAURETANA-Cappelle Sul Tavo (PE) | 30.000,00 € | Contributo per il completamento del centro pastorale Giovanni Paolo II | DPC |
| Federazione Italiana della caccia – Sezione Prov.le di Chieti | 30.000,00 € | Contributo per spese di funzionamento attività associativa | DPD |
| Parrocchia Cristo Re di Sulmona (AQ) | 20.000,00 € | Contributo per ristrutturazione oratorio salesiano | DPC |
| Parrocchia di Maria Santissima Annunziata di Introdacqua (AQ) | 20.000,00 € | Contributo per ristrutturazione casa canonica | DPC |



| | | | |
|--|-------------|--|-----|
| Associazione Crescere in Parrocchia di Avezzano (AQ) | 20.000,00 € | Contributo per realizzazione laboratorio informatica | DPG |
|--|-------------|--|-----|

c) il rigo:

| | | | |
|---|-------------|---|-----|
| Associazione culturale "Golden Film" di Avezzano (Aq) | 12.000,00 € | Attività socio-culturali e di promozione territoriale | DPH |
|---|-------------|---|-----|

è sostituito dal seguente:

| | | | |
|--|-------------|---|-----|
| Comitato per la Comunicazione Culturale di Avezzano (Aq) | 12.000,00 € | Attività socio-culturali e di promozione territoriale | DPH |
|--|-------------|---|-----|

d) il rigo:

| | | | |
|-----------------|-------------|---|-----|
| Comune di Fresa | 15.000,00 € | Interventi di arredo urbano e riqualificazione aree verdi | DPC |
|-----------------|-------------|---|-----|

è sostituito dal seguente:

| | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----|
| Comune di Fresagrandinaria | 15.000,00 € | Interventi di arredo urbano e riqualificazione aree verdi | DPC |
|----------------------------|-------------|---|-----|

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. n. 40/2023 è soppresso;

3. All'articolo 37-ter e all'Allegato 3 della l.r. n. 6/2023, ovunque ricorrano le parole «euro 21.384.000,00» sono sostituite con le parole «euro 21.384.500,00».

Art. 22.

Modifiche all'Allegato 3 della l.r. n. 6/2023

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. n. 6/2023 il rigo:

| | | | |
|----------------|-------------|---|-----|
| COMUNE PESCARA | € 60.000,00 | ALLESTIMENTI BIBLIOTECA PRESSO CIRCOLO ATERNINO | DPH |
|----------------|-------------|---|-----|

è sostituito dai seguenti:

| | | | |
|--|-------------|---|-----|
| COMUNE PESCARA | € 50.000,00 | ALLESTIMENTI BIBLIOTECA PRESSO CIRCOLO ATERNINO | DPH |
| AGAF Associazione Grafologi Aternini Forensi - APS | € 2.000,00 | CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ASSOCIATIVA | DPH |
| A.S.D. S.C. Lettese | € 4.000,00 | CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ASSOCIATIVA | DPH |
| A.S.D. SAN MARCO | € 4.000,00 | CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ASSOCIATIVA | DPH |



Art. 23.

Modifiche all'Allegato 3 della l.r. n. 6/2023

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. n. 6/2023 è inserito il seguente rigo:

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-----|
| Comune di Rocca Pia | 10.000,00 € | Contributo adeguamento Scuola bus | DPG |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-----|

il rigo:

| | | | |
|------------------------------|-------------|---|-----|
| Rifinanziamento l.r. 86/1996 | 50.000,00 € | Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età | DPG |
|------------------------------|-------------|---|-----|

è sostituito dal seguente:

| | | | |
|------------------------------|-------------|---|-----|
| Rifinanziamento l.r. 86/1996 | 40.000,00 € | Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età | DPG |
|------------------------------|-------------|---|-----|

Art. 24.

Modifiche all'Allegato 3 della l.r. n. 6/2023

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. n. 6/2023 il rigo:

| | | | |
|--|-------------|---|-----|
| Ass. Cult. Pro Loco "Città di Campli" (TE) | 10.000,00 € | Contributo straordinario per l'allestimento di uno spazio polifunzionale a disposizione della comunità locale | DPH |
|--|-------------|---|-----|

è sostituito dal seguente:

| | | | |
|--|-------------|--|-----|
| Ass. Cult. Pro Loco "Città di Campli" (TE) | 10.000,00 € | Contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e dotazioni tecnologiche da destinare all'attività associativa | DPH |
|--|-------------|--|-----|

Art. 25.

Modifica all'Allegato 3 della legge regionale n. 6/2023

1. All'Allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023, ovunque ricorrano, le parole «*Therma Et Cordis*» sono sostituite dalla seguente: «*ThermaeCordis*».

Art. 26.

Modifica all'art. 36 della legge regionale n. 6/2023

1. Al comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2023 la lettera «i») è soppressa.

Art. 27.


Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 24/2023

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia grave oncologica o sottoposto a trapianto) e contributo straordinario alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita) le parole «per l'acquisto di un videoduodenoscopia di ultima generazione, strumento che consente di effettuare interventi mini-invasivi per via endoscopica e, anche, di trattare i tumori» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto della strumentazione gastroscopica transnasale, utile per la realizzazione del progetto sperimentale per lo screening del tumore e delle precancerosi dell'esofago e sorveglianza dei soggetti ad alto rischio».

Art. 28.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 37/2023

1. Gli allegati di cui alle lettere q) e r) - s) dell'art. 17 della legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) sono sostituiti da quelli acclusi al presente articolo.



Art. 29.

Modifica all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 40/2023

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2023, l'espressione «per un importo pari ad euro 3.859.035,34 per l'esercizio finanziario 2023», è sostituita dall'espressione «per un importo pari ad euro 4.009.035,34 per l'esercizio finanziario 2023».

Art. 30.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 40/2023

1. Gli allegati 2 e 3 all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 40/2023 sono sostituiti da quelli acclusi al presente articolo.

Art. 31.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 40/2023

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2023, le parole «i rifinanziamenti delle leggi regionali nn. 10/2018 e 38/2016 sono modificati» sono sostituite dalle parole «il rifinanziamento della legge regionale 38/2016 è modificato».

2. Alla tabella di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2023, il rifinanziamento del capitolo 91472.2 è eliminato.

Art. 32.

A agevolazione per veicoli storici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'agevolazione di cui all'art. 63, comma 1-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 gli intestatari dei veicoli iscritti nei registri di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.

Art. 33.

Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento degli oneri previsti dalla definizione agevolata dei carichi pendenti in capo all'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, degli oneri previsti ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), riferibili all'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, per l'importo complessivo di euro 1.902.774,12.

2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 1.902.774,12, mediante corrispondente prelevamento di risorse dal Fondo per il riconoscimento di debiti fuori bilancio arretrati appositamente istituito nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa, da allocare nell'ambito di Missione 15, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, per l'esercizio 2023 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in aumento parte spesa: Missione 15, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare «Pagamento oneri adesione definizione agevolata cartelle ADER Associazione CIAPI Abruzzo Formazione», per euro 1.902.774,12;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 1.902.774,12.

Art. 34.

Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento degli oneri previsti dalla definizione agevolata dei carichi pendenti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, degli oneri previsti ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, per l'importo complessivo di euro 518.306,58.

2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 518.306,58, mediante corrispondente prelevamento di risorse dal Fondo per il riconoscimento di debiti fuori bilancio arretrati appositamente istituito nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa, da allocare nell'ambito di Missione 01, Programma 11, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, per l'esercizio 2023 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare «Pagamento oneri adesione definizione agevolata cartelle ADER», per euro 518.306,58;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 518.306,58.



Art. 35.

Adeguamento dotazioni di entrata e di spesa per incremento tassi di interesse indebitamento regionale

1. In virtù dell'incremento registrato nei tassi variabili afferenti all'indebitamento regionale vigente, è autorizzata la maggiore spesa dovuta a titolo di interessi passivi, quantificata per l'esercizio finanziario 2023 in euro 1.500.000,00.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate dovute da ciascuna controparte dei sottostanti contratti di derivato vigenti, per rimborso degli interessi passivi derivante dall'applicazione dei medesimi contratti di derivato.

3. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, per il solo esercizio 2023 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte entrata: Tipologia 300, Categoria 03, Titolo 3, per euro 1.500.000,00;

b) in aumento parte spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 1.500.000,00.

Art. 36.

Finanziamento programma straordinario investimenti edilizia sanitaria ex art. 20, legge n. 67/1988

1. Per il finanziamento della quota regionale degli interventi di cui al programma straordinario investimenti edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)) si provvede nei limiti delle risorse iscritte sul capitolo 82323, articoli 1 e 2, allocato nell'ambito di Titolo 2, Missione 13, Programma 05, dello stato generale della spesa del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025 agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011, nei limiti delle risorse iscritte sul medesimo capitolo 82323, per l'ammontare di euro 11.500.000,00, relativamente alle annualità dal 2026 al 2029 e di euro 7.824.667,05 per l'esercizio 2030.

Art. 37.

Stanzamento di bilancio nei confronti dell'Avv. Nicola Pisani per attività difensiva nel procedimento penale n. 2586/17 R.G.N.R.I.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento degli onorari legali per le prestazioni difensive svolte nel giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Pescara n. 2586/17 R.G.N.R. in favore dell'Avv. Nicola Pisani per l'importo di euro 28.558,19.

2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per l'importo complessivo di euro 28.558,19, a valere sulle risorse allocate nell'ambito della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.

Art. 38.

Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale

1. Il presente articolo garantisce la copertura degli oneri ai fini dell'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale all'operatore Trenitalia S.p.A., selezionato all'esito dell'istruttoria condotta dal Dipartimento Infrastrutture - Trasporti della Giunta regionale nel rispetto delle previsioni del reg. (CE) n. 1370/2007 e della disciplina statale vigente in materia di servizio di trasporto pubblico locale.

2. L'affidamento del servizio di cui al comma 1, per il periodo di validità del contratto compreso tra il 1° dicembre 2023 ed il 30 novembre 2033, determina una previsione di spesa complessiva di euro 686.177.593,90, inclusa IVA al dieci per cento, la cui copertura è assicurata nelle seguenti modalità:

a) per il triennio 2023-2025, alla copertura della spesa prevista, quantificata in euro 4.868.569,04 per l'esercizio 2023, in euro 62.700.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 62.700.000,00 per l'esercizio 2025, si provvede con le risorse stanziate e disponibili alla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti), sui competenti capitoli di parte spesa 181510.4 e 181512.6, del bilancio regionale di previsione 2023-2025, esercizi 2023, 2024 e 2025;

b) per gli esercizi successivi al 2025, gli stanziamenti annui per la copertura della spesa prevista pari, rispettivamente, ad euro 70.220.087,35 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 e ad euro 64.368.413,41 per l'anno 2033, sono iscritti, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011, con le rispettive leggi di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, nell'ambito della Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale, assicurando il rispetto degli equilibri di bilancio.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera b), per gli importi ivi indicati, costituisce vincolo continuativo di spesa per il bilancio regionale relativamente alle annualità dal 2026 al 2033.

4. La Giunta regionale e il Dipartimento Infrastrutture - Trasporti adottano tutti gli atti necessari ai fini dell'affidamento del servizio di cui al presente articolo.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/11 del 17 ottobre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

23R00509



REGIONE SICILIA

LEGGE 16 gennaio 2024, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (P.I) n.4 del 20 gennaio 2024).(n. 3)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (allegato 2).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (allegato 4).

Art. 3.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) la nota integrativa (allegato 1);
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 5/a-b);
- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegati 9/a-b-c);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);

m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (allegato 14);

o) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 15);

p) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16);

q) l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17);

r) la relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato 18).

Art. 4.

Totale generale del bilancio triennale

1. È approvato in euro 21.655.504.905,49 in termini di competenza ed in euro 22.506.150.483,13 in termini di cassa, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2024.

2. È approvato in euro 19.922.242.163,00 in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2025.

3. È approvato in euro 19.346.596.909,89 in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2024.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 16 gennaio 2024.

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE

(Omissis).


24R00086



MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-018) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|---------------|---|---|
| Tipo A | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) * | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € 86,72 |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 5 1 1 *

€ 2,00

